



*Università degli Studi
della Basilicata*

*Direzione Generale
Ripartizione Affari Generali e Istituzionali
Area Affari Generali
Ufficio Atti Normativi e Affari Generali*

Potenza, 14 FEB 2014

Al Direttore
della Scuola di Ingegneria (Si-UniBas)

Al Direttore
del Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia (DiMIE)

SEDE

Prot. n. 2448/1/3 alleg. n. 1

Risposta alla nota n. del

OGGETTO: Regolamento di funzionamento del Consiglio dei Corsi di studio Interstruttura.

Si trasmette, in allegato, copia del D.R. n. 52 del 13 febbraio 2014, con il quale è stato emanato il *Regolamento di funzionamento del Consiglio dei Corsi di studio interstruttura in "Scienze e Tecnologie Informatiche"* (classe L-31) e in *"Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione"* (classe LM-32).

Tale Regolamento, pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo il 14 febbraio 2014, entra in vigore il 15 febbraio 2014.



**IL CAPO AREA
(Dott.ssa Maddalena CURCIO)**

M. Curcio



Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali
Area Affari Generali
Ufficio Atti normativi ed Affari Generali

Decreto n. 52

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 105 del 7 maggio 2012, Supplemento ordinario n. 93;
- VISTO** in particolare l'art. 26, comma 1, del sopracitato Statuto, il quale prevede che in ogni struttura primaria sono istituiti uno o più Consigli di corsi di studio;
- VISTO** l'art. 29, comma 4, del predetto Statuto, il quale prevede che *«Le modalità di composizione, di nomina del coordinatore e di funzionamento del Consiglio del corso di studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della struttura primaria ed emanato dal Direttore della struttura stessa. Tale regolamento, nel caso di corso di studio interstruttura, è approvato dal Senato accademico su proposta delle strutture primarie coinvolte ed è emanato con decreto del Rettore. ...»*;
- ATTESO** che, il Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe L-31) e il Corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione (Classe LM-32) sono corsi di studio interstruttura tra la Scuola di Ingegneria (Si-UniBas) e il Dipartimento di Matematica Informatica ed Economia (DIMIE);
- ATTESO** che, il Consiglio della Scuola di Ingegneria (Si-UniBas) e il Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DiMIE), con deliberazioni adottate entrambe l'11 dicembre 2013, hanno approvato il Regolamento di funzionamento del Consiglio dei Corsi di studio interstruttura in *Scienze e Tecnologie informatiche* (classe L-31) e in *Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione* (classe LM-32);
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 4 febbraio 2014, con la quale è stato approvato il sopracitato Regolamento,

DECRETA

Art. 1

E' emanato *Regolamento di funzionamento del Consiglio dei Corsi interstruttura in "Scienze e Tecnologie Informatiche"* (classe L-31) e in *"Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione"* (classe LM-32), nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 2

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Potenza, 13 FEB. 2014



IL RETTORE
(Prof. Mauro FIORENTINO)



Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia Scuola di Ingegneria

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dei Corsi di Studi Interstruttura in Scienze e Tecnologie Informatiche e in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dei Corsi di Studi Interstruttura in "Scienze e Tecnologie Informatiche" e "Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione" dell'Università degli Studi della Basilicata, d'ora in avanti denominato Consiglio.
2. Il Consiglio ha il compito di gestire e coordinare le attività didattiche dei seguenti corsi di studi:
 1. Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatica della classe L-31, con sede amministrativa nel Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DiMIE), corso di laurea interstruttura a cui partecipa la Scuola di Ingegneria (SI-Unibas)
 2. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione della classe LM-32, con sede amministrativa nella Scuola di Ingegneria, corso di laurea magistrale interstruttura a cui partecipa il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia.

Art. 2 Composizione

1. Il Consiglio è composto da:
 - i docenti (professori e ricercatori) strutturati presso il DiMIE e la SI-Unibas (di seguito denominate Strutture di riferimento) che siano titolari di insegnamento su almeno uno dei due corsi di laurea; coloro che risultassero membri di più consigli di corso di studi possono rinunciare alla carica di consigliere;
 - una rappresentanza di studenti iscritti ai corsi di studio, in numero pari al 15% del totale dei componenti arrotondato all'intero superiore. Tale rappresentanza deve in ogni caso comprendere almeno uno studente per corso di studio, viene eletta dagli studenti dei corsi di studi fra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studi stessi e dura in carica per due anni. Nel caso in cui tale rappresentanza non risultasse eletta, essa è designata dai rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture di riferimento tra gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, a uno dei due corsi di studio.
2. Il Consiglio è retto da un Coordinatore, che rappresenta il Consiglio, ne rende esecutive le deliberazioni, e da un Vicecoordinatore, che supplisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
3. La seduta d'insediamento del Consiglio viene convocata dal Decano del Consiglio.
Il Coordinatore e il Vicecoordinatore sono eletti, nella seduta d'insediamento del Consiglio, dai componenti il Consiglio, tra i professori di I e II fascia a tempo pieno che fanno parte del Consiglio e durano in carica quattro anni. Non possono essere eletti un Coordinatore ed un Vicecoordinatore provenienti dalla stessa Struttura di riferimento.
Per ciascuna delle due cariche, l'elezione avviene per voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede



con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni del Coordinatore l'adunanza nella quale è eletto il nuovo Coordinatore, ed eventualmente il Vicecoordinatore, è convocata dal Decano del Consiglio.

4. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore. Le adunanze si svolgono in via ordinaria e/o telematica, e sono valide quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio si dota di uno specifico regolamento per declinare le modalità di svolgimento delle adunanze.
5. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione del Consiglio.
6. Il Consiglio annualmente nomina i membri dei seguenti organismi:
 - gruppo di Assicurazione della Qualità;
 - gruppo di Riesame;
 - Commissione Tirocini e Tesi di Laurea.

Individua inoltre, su proposta del Coordinatore, i responsabili delle attività inerenti:

- i piani di studio e le pratiche studenti;
- l'orientamento;
- la mobilità internazionale;
- le sedute di laurea.

Art. 3 Compiti

1. Sono compiti del Consiglio:

- predisporre le proposte dei *Regolamenti Didattici dei Corsi di Studi* ad esso afferenti, in particolare:
 - definire i curricula formativi offerti agli studenti nell'ambito di ciascun corso di studi, con la chiara indicazione degli obiettivi formativi;
 - definire l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - indicare gli obiettivi formativi specifici, i programmi, i crediti e le eventuali propedeuticità o requisiti d'ingresso degli insegnamenti e delle attività formative;
 - definire le attività formative propedeutiche;
 - definire le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso anche a conclusione di attività formative propedeutiche;
- proporre le modalità di copertura dei moduli didattici a ciascuna Struttura, per la parte di sua competenza;
- coordinare e armonizzare, d'intesa con i singoli docenti, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi;
- valutare le istanze di ammissione ai corsi di studio;
- esaminare ed approvare i piani di studio individuali presentati dagli studenti, tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle esigenze di formazione culturale e professionale dello studente e della coerenza complessiva del piano di studio;



- esaminare ed approvare i percorsi formativi personalizzati presentati dagli studenti part-time;
- deliberare sul riconoscimento dei crediti per trasferimenti o passaggi tra corsi di studio universitari, sul possesso di competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa e, in mancanza di docenti referenti individuati dai Consigli di Struttura, su altre competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università, tenuto conto della congruenza delle attività formative e della corrispondenza dei relativi carichi didattici;
- deliberare sulle proposte di progetti didattici relativi alla mobilità studentesca e sul riconoscimento delle relative attività svolte;
- pronunciarsi circa l'attualità dei contenuti formativi relativi a crediti per i quali sia trascorso il periodo di validità e, se necessario, definire argomenti e modalità delle verifiche per la convalida;
- gestire e deliberare in merito alle attività di tirocinio (di cui al successivo art. 4) e di orientamento e tutoraggio (di cui al successivo art. 5);
- proporre alle Strutture di riferimento il calendario delle attività didattiche;
- proporre alle Strutture di riferimento il calendario degli accertamenti finali e degli esami di laurea;
- proporre alle Strutture di riferimento il termine per la presentazione dei piani di studio per ciascun anno accademico;
- stabilire, di concerto con le Strutture di riferimento, ulteriori norme non contenute nei *Regolamenti Didattici dei Corsi di Studi* riguardanti i piani di studio;
- istruire ogni altra materia inerente l'organizzazione dei percorsi formativi non ricompresa nei punti precedenti.

Art. 4 Tirocini

1. Gli studenti possono inoltrare al Consiglio, secondo le modalità da questo stabilite, istanza per svolgere tirocini formativi o di orientamento. Possono svolgere tirocini formativi solo gli studenti che nel proprio piano di studi abbiano crediti della opportuna tipologia.
2. L'attività di tirocinio può svolgersi sia presso organizzazioni esterne all'Ateneo, sia in strutture interne all'Ateneo.
3. Lo svolgimento del tirocinio è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Tirocini e Tesi di Laurea, di cui all'Art.2, comma 6, che ha potere deliberante in materia.

Art. 5 Tutorato e Orientamento

1. A ciascuno studente è attribuito un tutor tra i docenti afferenti al Consiglio. L'attribuzione è curata dal Consiglio.
2. Le attività di orientamento, in entrata, in itinere e in uscita dei corsi di studio sono organizzate di concerto con il Centro di Ateneo Orientamento Studenti con il quale si interfacciano i responsabili dell'attività di orientamento dei corsi di studio.

Art. 6 Assegnazione argomenti per le prove finali

1. Per entrambi i corsi di studi, su richiesta congiunta del docente relatore e dello studente interessato, l'argomento da discutere per conseguire la prova finale viene assegnato dalla Commissione Tirocini e Tesi di Laurea di cui all'Art.2, comma 6, che ha potere deliberante in materia.



Art. 7 Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico su proposta dei Consigli delle Strutture di riferimento. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio e approvate dai Consigli delle Strutture di riferimento.
2. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, contenute in fonti normative equivalenti o minori, con esso in contrasto.